

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale - DT

C.U. IPA

CR344K

V.I.A., energia qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche

Proposta n. DT - 1488 - 2017

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: ZANINO DAVIDE

Responsabile del Servizio STEVANIN GRAZIANO

Estensore: CORBELLETTO MARIA

DETERMINAZIONE N. 1106

IN DATA 19-10-2017

Oggetto: S. Tommaso S.r.l. - Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 392 del 20.04.2017 - Proroga termini.

| | | | |
|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| Impresa: | S. Tommaso S.r.l. | | |
| Sede Legale: | Via della Vittoria n. 33 | Comune: | Legnano (MI) Cap: 20025 |
| Sede Operativa: | Località Brianco n. 11 | Comune: | Salussola (BI) Cap: 13885 |
| Codice fiscale: | 01364670123 | Partita IVA: | 13366650151 Codice SIRA: 41773 |
| Telefono: | 335.6211610 | E-mail: | s.tommaso@arubapec.it |

Il sottoscritto Dott. Davide Zanino in qualità di Dirigente del Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche;

Premesso che:

- o La S. Tommaso S.r.l., per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio, in Località Brianco n. 11 nel Comune di Salussola e ricadente in parte nel Comune di Dorzano (BI), è in possesso dell'Autorizzazione Unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 392 del 20.04.2017.
- o Nella succitata Determinazione Dirigenziale sono indicati al punto n. 3 del dispositivo, i termini di inizio e fine lavori, nel modo seguente: *"Di stabilire che l'avvio dei lavori relativi alle opere autorizzate dovrà avvenire nel termine di un anno dal rilascio del presente atto ed i lavori si dovranno concludere nel termine di 3 anni decorsi i quali, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia"*.
- o Con ricorso notificato alla Provincia di Biella in data 29.06.2017 ns. prot. n. 14910 i Signori Piera Anna Turletti, Marisa Turletti, Regina Crivelli, Lidia Mazzucco, Gregorio Cadamuro, Andrea De Bei, Roberto De Bei, Maria Teresa Bena, Pier Angelo Bellardone, Stefano Bellardone, Cristian Dall'Arche, Mariarosa Pizzarelli, Gino

Dall'Arche, Anna Maria Guglielmi hanno impugnato il succitato provvedimento autorizzatorio avanti al TAR Piemonte, ritenendolo illegittimo sotto diversi profili, chiedendone altresì la sospensione in via cautelare.

Considerato che:

- Alla luce del rilevante carico giudiziario del TAR Piemonte e tenuto altresì conto che ad oggi non risulta ancora fissata l'udienza preliminare per la discussione del merito, è ragionevole prevedere che la sentenza non verrà emessa dal collegio in tempo utile per consentire, in caso di rigetto del ricorso, l'avvio dei lavori entro il 20.04.2018.

Preso atto che:

- In data 27.09.2017, con nota ns. prot. n. 21369 del 28.09.2017, la S. Tommaso S.r.l. ha chiesto che il termine d'inizio lavori indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 392 del 20.04.2017 sia prorogato di un anno e quindi al 20.04.2019, detta proroga implicherebbe la conseguente traslazione di tre anni del termine di fine lavori, oppure di prorogarlo del tempo che si riterrà congruo alla luce delle circostanze di cui sopra – nonché di disporre la sospensione di tutti i termini previsti nella medesima determinazione per gli adempimenti a carico della S. Tommaso S.r.l. fino all'emissione della sentenza di merito da parte del TAR Piemonte.

Le motivazioni poste alla base della richiesta di proroga di cui trattasi sono illustrate nella lettera relativa, nel modo seguente:

- La S. Tommaso S.r.l., nel costituirsi in giudizio, ha assunto formale impegno a non avviare i lavori per la realizzazione dell'impianto, sino all'emanazione della decisione di merito da parte del TAR Piemonte, venendo in tal modo meno ogni potenziale pregiudizio per i ricorrenti attinente alla fase cautelare.
- A fronte di tale impegno, venendo meno il requisito di *periculum*, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo.
- Il TAR, preso atto dell'impegno assunto dalla S. Tommaso S.r.l. e della domanda cautelare da parte dei ricorrenti, nonché condividendo la circostanza che la sede di merito sia quella più opportuna per la definizione della controversia (dati i rilevanti interessi in gioco e la complessità delle questioni poste), ha rinviato le parti all'udienza collegiale per la discussione in merito, senza tuttavia fissarne la data.

Dato atto che:

- La richiesta di proroga dei termini di inizio (e conseguente fine) lavori contenuta nella lettera del 27.09.2017 è stata operata nel rispetto delle condizioni stabilite nel punto 3 del Dispositivo della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 392 del 20.04.2017 e risponde alla plausibile opportunità, per la S. Tommaso S.r.l., di non dare corso alla realizzazione di interventi autorizzati, sino a quando non sarà definita la piena legittimità o meno dei titoli abilitativi relativi, impugnati avanti il TAR Piemonte da parte di alcuni soggetti più sopra citati.
- La pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti autorizzativi (nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso) rilasciati dalla Provincia di Biella rappresenta innegabilmente un fattore oggettivo e quindi indipendente dalla volontà della S. Tommaso S.r.l..

Tutto ciò considerato, risulta opportuno:

- Provvedere alla concessione della proroga di un anno del termine d'inizio (e quello conseguente di fine) lavori, stabilito nella Dirigenziale della Provincia di Biella n. 392 del 20.04.2017 al punto n. 3 del dispositivo, così come richiesto e motivato dalla S. Tommaso S.r.l., nella nota del 27.09.2017, ns. prot. n. 21369 del 28.09.2017.

Visto il D. Lgs 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";

Visto il D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*".

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 392 del 20.04.2017;

Vista la nota datata 27.09.2017, ns. prot. n. 21369 del 28.09.2017 pervenuta dalla S. Tommaso S.r.l.;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) Di concedere la proroga al 20.04.2019 del termine di inizio lavori, fissato al punto n. 3 del dispositivo della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 392 del 20.04.2017 con conseguente traslazione del termine di fine lavori.
- 2) Di disporre la sospensione dei termini previsti a carico della S. Tommaso S.r.l. fino all'emissione della sentenza di merito del TAR Piemonte il cui giudizio è tuttora pendente.
- 3) Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06/12/1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dalla intervenuta piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24/11/1971.

Biella, _____

Il Dirigente/Responsabile
ZANINO DAVIDE